

Malattia professionale

Nell'affrontare qualsiasi questione inerente le malattie professionali è opportuno considerare le interrelazioni che si instaurano tra la fase di accertamento amministrativo spettante all'Inail e l'inevitabile interpretazione che lo stesso Istituto fornisce, con due importanti Circolari nel 1991 e nel 1992, della nozione di malattia professionale, con la fase di apporto giurisprudenziale alla stessa interpretazione.

Il baricentro normativo per l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni, specificato nella Tabella allegata, è il D.P.R.1124/1965. Nell'ambito delle malattie professionali c.d. "tabellate", il lavoratore è assistito in quanto si riconosce la presunzione che la malattia sia stata causata proprio dal rischio specifico derivante dalla lavorazione riportata in tabella.

Secondo l'Inail il requisito essenziale è l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia e la lavorazione espletata, ovvero il rapporto causale sussistente con lo specifico rischio lavorativo, che deve essere diretto, e la capacità oggettiva della lavorazione a produrre lo specifico effetto dannoso (circolare Inail n. 29/1991).

La giurisprudenza penale, con numerose sentenze ha ancorato l'accertamento del nesso causale nelle tecnopatie al principio di "elevata probabilità sul piano scientifico". Nel caso in cui gli agenti patogeni lavorativi siano l'efficace causa della malattia diagnosticata, la stessa malattia dovrà essere considerata di origine professionale anche se in concausa con agenti patogeni extra lavorativi. La Cassazione precisa inoltre, che il nesso causale necessita di concreta e specifica dimostrazione e non può essere oggetto di semplice presunzione.

L'accertamento del nesso causale è un problema di ricerca della prova in cui si dimostri che la lavorazione e la malattia siano entrambe riconducibili alle apposite Tabelle perché scatti l'applicabilità della presunzione di "eziologia" professionale della patologia sofferta dal lavoratore e sarà l'Inail nel caso a contrastare l'onere di tale accertamento.

Nel caso, invece, di malattia non riconducibile alle Tabelle, ma di cui il lavoratore chiede il riconoscimento come professionale, come previsto dal D.Lgs. 38/2000, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore.

Infine, la patologia a cui Lei fa riferimento è tabellata nella lista 1 gruppo 2 tra le "malattie agenti fisici esclusi i tumorali" con codice identificativo I.2.12 - M51.2 pertanto se sussistono le condizioni tutte illustrate sopra la malattia professionale sarà riconosciuta dall'Inail che concederà la tutela assicurativa con relativa indennità.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

